

# Ministero dell'Interno

# DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

# DISCIPLINARE DI GARA

Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per l'aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, degli impianti di videosorveglianza degli Uffici della Polizia di Stato ubicati nella Regione Sardegna.

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

# **SOMMARIO**

ARTIC	DLO 1: PREMESSE	3
ARTICO	DLO 2: DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2.1	Documenti di gara	3
2.2	Disponibilità della documentazione di gara	
2.3	Chiarimenti	
2.4	Comunicazioni	
ARTICO	DLO 3: OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	
	DLO 4: DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	
4.1	Durata	5
4.2	Opzioni e rinnovi	
Artico	olo 5: Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione	
	DLO 6: REQUISITI GENERALI	
	DLO 7: REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	
7.1	Requisiti di idoneità	
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria	
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	
	DLO 8: AVVALIMENTO (ART. 89 DEL D.LGS.VO 50/2016)	
	DLO 9: SUBAPPALTO (ART. 105 DEL D.LGS.VO 50/2016)	
	DLO 10: GARANZIA PROVVISORIA (ART. 93 DEL D.LGS.VO 50/2016) – GARANZIA DEFINITIVA (ART. 103 D	
	VO 50/2016)	
2.200. 10.1	Garanzia provvisoria	
10.2	Garanzia definitiva	
	DLO 11: SOPRALLUOGO (Visita dei luoghi - non mandatoria)	
	DLO 12: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	
	DLO 13: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	
13.1	Costituzione del plico principale e termine di presentazione offerte	
13.2	Costituzione della busta "A" – Documentazione amministrativa	
13.3	Costituzione della busta "B" – Offerta tecnica	
13.4	Costituzione della busta "C" – Offerta economica	
	DLO 14: SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS.VO 50/2016)	
	DLO 15: DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (ART. 85 DEL D.LGS.VO 50/2016) – DICHIARAZIONI	
	RATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	
15.1	Documento di Gara Unico Europeo	
15.2	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	
15.3	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	
	DLO 16: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OEV	32
16.1	Criterio di aggiudicazione	
16.2	Criterio di valutazione dell'offerta tecnica	to.
16.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	.3.3
	DLO 17: SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIO	
	VISTRATIVA	<b>~</b> 4
	DLO 18: COMMISSIONE GIUDICATRICE	
	DLO 19: APERTURA DELLE BUSTE B e C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ed ECONOMICHE	
	DLO 20: VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	
	DLO 21: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	
	DLO 22: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	
	DLO 23: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	DLO 24: ULTERIORI REGOLE E VINCOLI	
ALLEC		11

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

#### **ARTICOLO 1: PREMESSE**

Con determina a contrarre n. 600/C/PR/512/A/0005619/18 dell'08/08/2018 questa Amministrazione ha deliberato di affidare l'aggiornamento tecnologico e di assistenza evolutiva, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, degli impianti di videosorveglianza degli Uffici della Polizia di Stato ubicati nella Regione Sardegna.

L'affidamento avverrà mediante procedura **aperta** (art. 60, comma 1, del D.lgs.vo nr. 50/2016) e con applicazione del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** (art. 95, comma 2, del D.lgs.vo nr. 50 del 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il luogo di svolgimento del servizio di aggiornamento tecnologico e di assistenza evolutiva sarà effettuato presso gli Uffici della Polizia di Stato dislocati nella Regione Sardegna.

#### CIG 7606496711

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice, ed ex "Linea Guida n.3" di cui alla Delibera n. 1096 del 26/10/2016, come integrata dalla Delibera n. 1007 dell'11/10/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.260 dl 07/11/2017, è Il Direttore dell'Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, **V. Prefetto Tommaso Tafuri**, designato con la determina a contrarre sopra indicata.

#### Ufficio responsabile della procedura e referente di gara

**Ufficio:** Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, Via del Castro Pretorio nr. 5 – 00185 – Roma.

Referente di Gara: Assistente Capo Coordinatore della P. di S. Giammarco Masotta

**E-mail:** giammarco.masotta@interno.it **URL:** www.poliziadistato.it; www.interno.it;

Telefono: 06/46572098

#### ARTICOLO 2: DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

# 2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato tecnico redatto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Schema di contratto.

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

#### 2.2 Disponibilità della documentazione di gara

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, sul sito <a href="http://www.poliziadistato.it/articolo/16425b7fc4764340c314284512">http://www.poliziadistato.it/articolo/16425b7fc4764340c314284512</a>, ed è inoltre reperibile presso gli Uffici del Responsabile Unico del Procedimento siti in Via del Castro Pretorio, 5 – 00185 ROMA, nei giorni feriali di martedì e giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, previo appuntamento telefonico con il referente di gara al numero indicato al precedente articolo 1.

Il legale rappresentante dell'operatore economico candidato, o un soggetto da esso delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

#### 2.3 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti (in formato PDF ed in formato editabile) da inoltrare all'indirizzo <u>giammarco.masotta@interno.it</u> entro e non oltre la data del <u>05/10/2018</u>.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni (ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Codice), prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <a href="http://www.poliziadistato.it/articolo/16425b7fc4764340c314284512">http://www.poliziadistato.it/articolo/16425b7fc4764340c314284512</a>.

Le richieste di chiarimento non pervenute nei tempi e nei termini indicati, pur conservate agli atti dell'Amministrazione, non saranno prese in considerazione, significando, altresì, che non saranno rilasciate risposte anche per via telefonica o altro mezzo alternativo.

#### 2.4 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC <u>dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it</u> e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

#### ARTICOLO 3: OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

CIG nr. 7606496711

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

L'appalto è costituito da un unico lotto atteso che l'Amministrazione non ha ritenuto di suddividere il presente appalto in due o più lotti, in deroga all'articolo 51, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016, in considerazione dell'omogeneità sotto il profilo funzionale dei "sistemi" oggetto di fornitura.

In particolare, l'oggetto della fornitura è costituito dalle seguenti attività:

- Fornitura in opera di apparati di videosorveglianza e di "networking" per l'aggiornamento tecnologico e/o l'ampliamento degli impianti di videosorveglianza perimetrali di cui al Paragrafo 4 e successivi Sottoparagrafi del capitolato tecnico di gara, di cui all'allegato 1;
- Servizi professionali di progettazione degli impianti, oggetto di aggiornamento tecnologico e/o ampliamento, implementazione, "inventory" e formazione;
- Servizi di assistenza evolutiva, comprensivi di "help desk" e reperibilità, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi.

La fornitura deve rispecchiare tutti i requisiti generali e le caratteristiche tecniche specificate nel capitolato tecnico di gara, di cui all'allegato 1 del presente documento.

L'importo a base di gara, pari ad **Euro 916.332,00**, è da intendersi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, e non è soggetto a ribasso.

#### ARTICOLO 4: DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

#### 4.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni e d'offerte migliorative) è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di stipula dell'atto negoziale discendente dalla presente procedura.

#### 4.2 Opzioni e rinnovi

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del D.Lgs.vo nr. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

Il contratto di appalto discendente dalla presente procedura può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

- 1. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.
- 2. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale entro l'importo massimo complessivo stimato di € 1.099.598,40, IVA esclusa, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.
- 3. L'Amministrazione, entro i 36 (trentasei) mesi successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell'articolo 63, comma 5, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un'ulteriore annualità.

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

4. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D.Lgs.vo n.50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

# ARTICOLO 5: SOGGETTI AMMESSI INFORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono **tenuti** ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c), del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in **concordato preventivo** con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI **purché non rivesta la qualità di mandataria** e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

# **ARTICOLO 6: REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78, conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Patto di integrità" e nel "Codice di comportamento" (allegati al presente disciplinare) costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della 1. 190/2012, fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura del c.d. soccorso istruttorio, di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice degli Appalti.

#### ARTICOLO 7: REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante "AVCpass" in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

(Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13, del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati "AVCPass" istituita presso l'ANAC per la comprova dei requisiti)

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, **sono inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

#### 7.1 Requisiti di idoneità

I candidati alla presente procedura **devono** essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, **presenta dichiarazione giurata** o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante **può** chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

<u>Per la comprova</u> del requisito la stazione appaltante **acquisisce d'ufficio** i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

(Il requisito del presente Paragrafo non può essere oggetto di avvalimento né comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata, in quanto soggettivo)

# 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura al fine del soddisfacimento dei requisiti in parola devono produrre:

- 1) idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due (n. 2) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, attestanti:
  - > la solidità dell'operatore economico;
  - > la circostanza che lo stesso abbia sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;
  - ➤ la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico di farsi carico delle obbligazioni conseguenti all'eventuale aggiudicazione del servizio posto a gara.

Le stesse dovranno inoltre riportare i riferimenti della procedura in argomento (oggetto, CIG, eventuale CUP).

La mancanza e/o l'incompletezza degli elementi richiesti **non darà luogo all'esclusione** dalla procedura ma sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice.

2) una dichiarazione nella quale attestino di aver realizzato un fatturato d'impresa negli ultimi tre esercizi finanziari pari almeno ad € 500.000,00, IVA esclusa, nel settore oggetto della gara: a tale scopo si faccia riferimento all'oggetto prevalente della fornitura individuato tramite il CPV, nello specifico – CPV: 32323500-8 Sistemi di videosorveglianza.

Tali richieste trovano motivazione in relazione alla complessità e alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara.

In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

garantirne la capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo dei prodotti e delle prestazioni.

Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate alla gara, questa stazione appaltante **non ha ritenuto** di determinare il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte delle aziende mandanti/consorziate.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per **fondati** motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento **considerato idoneo** dalla stazione appaltante.

(Il requisito di cui al punto 1) del presente Paragrafo non può essere oggetto di avvalimento né comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata, in quanto soggettivo, mentre quello di cui al punto 2) può essere avvalibile e posseduto dal raggruppamento/consorzio nel suo insieme. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.)

# 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura al fine del soddisfacimento dei requisiti in parola devono:

- produrre un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara (a tale scopo si faccia riferimento all'oggetto prevalente della fornitura individuato tramite il CPV, nello specifico – CPV: 32323500-8 Sistemi di videosorveglianza), con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;
- 2) attestare il possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme "UNI EN ISO 9001:2008" o superiori in corso di validità, in settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie "UNI CEI EN 45000".

(Il requisito di cui al punto 1) del presente Paragrafo può essere oggetto di avvalimento e comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata, mentre quello di cui al punto 2) non può essere oggetto di avvalimento né comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata, in quanto soggettivo)

# ARTICOLO 8: AVVALIMENTO (ART. 89 DEL D.LGS.VO 50/2016)

- 1) Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, **può dimostrare** il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, **anche partecipanti al raggruppamento**.
  - Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega in fase di offerta:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 86 del Decreto Lgs.vo 50/2016, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'Impresa ausiliaria **attestante** il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto L.vo 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa ausiliaria con cui quest'ultima si **obbliga** verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- f) contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.;
- 2) La stazione appaltante **verifica**, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del D.Lgs.vo 50/2016, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo.
  - Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.
- 3) Il concorrente e l'ausiliaria **sono responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente **si applicano** anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
- 4) È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- 5) In relazione alla presente procedura di gara non è consentito, <u>a pena di esclusione</u>, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- 6) Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- 7) In relazione al presente affidamento, la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.
  - A tal fine, il Responsabile Unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte **direttamente** dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto;
- 8) Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

- 9) L'ausiliaria di un concorrente **può essere** indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
  - Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede **all'esclusione** del concorrente e **all'escussione della garanzia** ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.
  - Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante **impone**, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
- 10) In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).
  - In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante **procede all'esclusione** del concorrente dalla procedura.
- 11) È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, **a condizione che** i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

  La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

# ARTICOLO 9: SUBAPPALTO (ART. 105 DEL D.LGS.VO 50/2016)

La presente fornitura potrà essere subappaltata, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce **comunque** subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al **2%** dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad € **100.000,00** e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al **50%** dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del menzionato articolo del vigente Codice dei Contratti, l'eventuale subappalto non può superare la quota del **30 per cento** dell'importo complessivo del contratto di servizi o forniture. L'affidatario **comunica** alla stazione appaltante, **prima** dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

E' altresì fatto **obbligo** di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le subforniture a catalogo di prodotti informatici e le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti **continuativi** di

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare all'atto dell'offerta la terna, o qualora ritenuto necessario, più subappaltatori, ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del Codice.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- > l'omessa dichiarazione della terna;
- > l'indicazione di un numero di subappaltatori **inferiore** a tre;
- > l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappattatore in più terne di diversi concorrenti.

È consentita, altresì, un'indicazione rispetto al numero dei subappaltatori superiore a tre.

I soggetti aggiudicatari della presente procedura possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- > l'affidatario del subappalto **non abbia partecipato** alla procedura per l'affidamento dell'appalto:
- > il subappaltatore **sia qualificato** nella relativa categoria;
- > all'atto dell'offerta **abbiano indicato** i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;
- il concorrente **dimostri l'assenza** in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

I subappaltatori **devono possedere** i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna **comporta l'esclusione** del concorrente dalla gara.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno **venti giorni prima** della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare e dal Codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

I subappaltatori **devono possedere** i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

al comma 13, lettere a) e c), del menzionato articolo di legge, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al presente paragrafo.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario **deve provvedere** a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione **entro trenta giorni** dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione **si intende concessa**. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni in parola si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'appaltatore, **scomputando dall'intero valore dell'appalto** il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

# ARTICOLO 10: GARANZIA PROVVISORIA (ART. 93 DEL D.LGS.VO 50/2016) - GARANZIA DEFINITIVA (ART. 103 DEL D.LGS.VO 50/2016)

#### 10.1 Garanzia provvisoria

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.vo n. 50/2016 per un importo pari ad **Euro 9.163,32**, IVA al 22% esclusa, pari all'1%, importo che risulta già ridotto del 50% poiché tutte le società partecipanti dovranno essere in possesso, **a pena di esclusione**, della certificazione di qualità "UNI EN ISO 9001:2008".

La medesima garanzia deve <u>obbligatoriamente</u> contenere una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **esclusivamente** dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, ovvero la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La stazione appaltante, in tal senso, comunicherà la data dell'avvenuta stipula contrattuale agli operatori economici partecipanti alla presente procedura, mediante pubblicazione al link <a href="http://www.poliziadistato.it/articolo/16425b7fc4764340c314284512">http://www.poliziadistato.it/articolo/16425b7fc4764340c314284512</a>, ritenendosi conseguentemente manlevata dall'effettuazione degli svincoli delle garanzie provvisorie, in ossequio all'articolo 93, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs.vo n. 50/2017

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, **non comporterà l'escussione** della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

#### La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.
  - Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
  - > http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
  - > http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
  - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\_non\_abilitati.pdf
  - http://www.ivass.it/ivass/imprese\_jsp/HomePage.jsp

#### In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della 1. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4. avere validità per giorni 180 (centottanta) dalla data di presentazione dell'offerta;
- 5. prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui **all'art. 1944** del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7. riportare l'autentica della sottoscrizione e/o essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

8. essere **corredata dall'impegno** del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanata) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2,, del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di <u>una sola associata</u> oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - <u>e quindi è causa di esclusione</u> - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: "Garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara d'appalto avente ad oggetto l'aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, degli impianti di videosorveglianza degli Uffici della Polizia di Stato ubicati nella Regione Sardegna".

#### 10.2 Garanzia definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la **decadenza dell'affidamento** e **l'acquisizione** della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui al comma 93, comma 3, del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione. Lo svincolo è **automatico**, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce **inadempimento del garante** nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli "schemi tipo" approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

E' facoltà dell'Amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

La sottoscrizione della garanzia definitiva può essere anche corredata da autentica notarile della firma del garante sottoscrittore della polizza fideiussoria con l'accertamento dei relativi poteri.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: "Garanzia definitiva per l'atto negoziale discendente dalla gara d'appalto avente ad oggetto l'aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, degli impianti di videosorveglianza degli Uffici della Polizia di Stato ubicati nella Regione Sardegna".

#### ARTICOLO 11: SOPRALLUOGO (Visita dei luoghi - non mandatoria)

Tutti i soggetti invitati alla gara, al fine di prendere visione dello stato dell'arte degli impianti, <u>possono</u> visitare i luoghi di esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 79, comma 2, D.Lgs.vo n. 50/2016, con conseguente rilascio da parte del Funzionario incaricato dall'Amministrazione di una certificazione attestante l'avvenuto sopralluogo, da presentare a cura dell'Impresa contestualmente all'offerta di gara ed inserita nella Busta "A-Documentazione".

Le date dei sopralluoghi ed il nominativo del/dei referenti per l'Amministrazione sono compendiate nell'allegato 6 al presente disciplinare.

Agli operatori economici che intendano effettuare detti sopralluoghi, sarà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione impegnativa che li obbliga, consapevoli della responsabilità penale che comunque ne deriva, a non divulgare ad alcuno le informazioni di cui prendono visione ed utilizzare le stesse esclusivamente per le finalità correlate alla costituzione di un'offerta funzionale alla partecipazione alla presente procedura di gara.

Nel corso del sopralluogo eventualmente svolto, sarà concessa la possibilità di visionare, ove esistente, la documentazione di progetto degli impianti "de quo" presente agli atti.

Gli operatori economici candidati, con l'accettazione della documentazione di gara e conseguente presentazione delle offerte, manlevano la stazione appaltante da ogni responsabilità relativa alla costituzione di un'offerta incoerente o non funzionale alle esigenze dell'Amministrazione derivante dalla mancata effettuazione dei predetti sopralluoghi.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5, lett. a), b), e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5, lett. c), non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c),** del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

L'operatore economico provvederà ad allegare l'attestazione della presa visione dei luoghi nella busta della documentazione amministrativa di cui ai successivi articoli.

La mancata allegazione di detta attestazione <u>non costituisce</u> causa di esclusione ed è <u>sanabile</u> mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice.

#### ARTICOLO 12: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Gli operatori economici concorrenti alla presente procedere effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 80,00, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, nonché sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema "AVCpass".

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della I. 266/2005.

# ARTICOLO 13: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1 Costituzione del plico principale e termine di presentazione offerte

Il plico contenente l'offerta, recante l'intestazione dell'operatore economico e la seguente dicitura:

- Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per l'aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, degli impianti di videosorveglianza degli Uffici della Polizia di Stato ubicati nella Regione Sardegna.
- denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, fax, e-mail e pec;
  - l'indicazione dei riferimenti della gara (Bando n. 2018 127606 del 24/08/2018) e il CIG 7606496711;
- La data di scadenza per la presentazione delle offerte:
- La dicitura "Non aprire".

**a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano al seguente indirizzo:

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale

Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

c/o Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento Ufficio Corrispondenza – Settore Accettazione

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

#### via Palermo, 101 - 00184 - R O M A

e pervenire entro e non oltre:

# le ore 13:00 del 30/10/2018

Il personale addetto provvederà a sancire tramite timbratura (elettronica) la data e l'ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico conterrà al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- "A Documentazione amministrativa";
- "B Offerta tecnica":
- "C Offerta economica".

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione (eventuale), l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte, **a pena di esclusione** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Nel caso la venga rilevata la mancanza di tale documento, ne potrà richiedere l'integrazione. Ove l'operatore economico non provveda entro il termine prescritto dalla stazione appaltante ad integrare la documentazione, lo stesso **sarà escluso** dalla gara.

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà **considerato come rinuncia** del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### 13.2 Costituzione della busta "A" – Documentazione amministrativa

La Busta "A" – Documentazione amministrativa dovrà riportare le sequenti indicazioni:

- "BUSTA A Documentazione amministrativa" per la partecipazione alla Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per l'aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, degli impianti di videosorveglianza degli Uffici della Polizia di Stato ubicati nella Regione Sardegna.
- l'indicazione dei riferimenti della gara (Bando n. 2018 127606 del 24/08/2018) e il CIG 7606496711;

La Busta "A" – Documentazione amministrativa dovrà contenere:

- 1) Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento dalla Commissione (sulla scorta del modello allegato al presente disciplinare). In caso di RTI tale dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa facente parte il raggruppamento, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si dichiari che il candidato soddisfa le seguenti condizioni:
  - > non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016;
  - soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016.

Qualora il DGUE sia firmato dal procuratore speciale è necessario allegare copia del documento giustificativo dei poteri di firma (procura in originale o copia conforme autenticata da un pubblico ufficiale), ovvero nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

- 2) una dichiarazione, nella quale il rappresentante legale della Ditta con firma leggibile (eventualmente: ciascuno dei rappresentanti legali delle Ditte facenti parte di un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese) attesti (attestino) espressamente:
  - di aver preso visione del capitolato tecnico e di tutti gli eventuali allegati, della presente lettera d'invito, della bozza di contratto (pubblicata al seguente link http://www.poliziadistato.it/articolo/16425b7fc4764340c314284512 e di tutti gli eventuali allegati, ed attesti (attestino), inoltre, di conoscere ed accettare senza condizione o riserva alcuna, in ogni loro parte, tutte le disposizioni del presente disciplinare e dei documenti sopra elencati comprendendosi anche i chiarimenti della eventuale sub-fase di prequalifica nonché quelli della fase di offerta;
  - 2. di avere contezza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - 3. di aver preso conoscenza e attentamente valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti, che giudica remunerativi senza alcuna formula di riserva presentata sotto qualsiasi titolo;
  - 4. di aver preso atto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
  - 5. di essere a conoscenza che i prezzi si intendono comprensivi delle spese di fornitura, tasse (esclusa I.V.A., che rimane a carico dell'Amministrazione), assicurazioni, benefici della Ditta ed ogni altro onere, nessuno escluso, per fornire il prodotto finito a perfetta regola d'arte in ogni sua parte ed in piena efficienza di funzionamento;
  - 6. di disporre o di avere la possibilità di procurarsi in tempo utile tutti i mezzi e i materiali per la fornitura in questione.
  - 7. di accettare il "Patto di integrità" predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, nonché dichiarare di conformarsi agli obblighi contenuti nel "Patto" medesimo (allegato 2), che diverrà parte integrante dell'atto negoziale discendente dalla presente procedura di gara, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti, pena la risoluzione del contratto.
  - 8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di Comportamento" adottato dalla stazione appaltante (Allegato 3) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, **pena la risoluzione del contratto.**

In caso di un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, con la presente dichiarazione di accettazione, i rappresentanti legali delle Ditte facenti parte del Raggruppamento dovranno dettagliatamente specificare le parti della fornitura che saranno eseguite da ciascuna delle Ditte e l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016.

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

**3) documento attestante la garanzia provvisoria** costituita/e come indicato all'articolo 10 del presente disciplinare. (In caso di R.T.I. il deposito cauzionale dovrà essere prodotto dalla sola ditta Mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti del Raggruppamento ovvero, ripartito tra di essi in proporzione alla percentuale di partecipazione);

Allegata/e al predetto documento deve/devono essere allegata/e copia/e conforme/i della/delle certificazione/i di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica/giustificano la/le riduzione/i dell'importo della cauzione;

4) la ricevuta di versamento del contributo di partecipazione alla gara di:

#### € 80,00, per il CIG n. 7606496711

(in caso di RTI unico versamento in capo alla mandataria);

- 5) nel caso di RTI già costituito: copia dell'atto costitutivo e della procura (in originale o copia conforme autenticata da un pubblico ufficiale) ad agire in nome e per conto del raggruppamento;
- 6) nel caso di consorzio che utilizza i requisiti delle proprie consorziate o che partecipa per conto di alcune consorziate: copia dell'atto costitutivo; libro soci; altra eventuale documentazione dalla quale è possibile verificare il rapporto di collegamento tra il consorzio e le consorziate:
- 7) nel caso di avvalimento: tutta la documentazione richiesta all'art. 8, del presente disciplinare di gara.
- 8) valida procura attestante i poteri di rappresentanza legale del firmatario dell'offerta in originale oppure in copia se corredata da autentica notarile in originale (solo nel caso di offerta sottoscritta da un procuratore).
- 9) il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, lett.b), della Delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- **10) l'attestazione** dell'eventuale avvenuto sopralluogo di cui all'articolo 11 del presente disciplinare di gara.

#### 13.3 Costituzione della busta "B" – Offerta tecnica

La Busta "A" – Offerta tecnica dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- "BUSTA B Offerta tecnica" per la partecipazione alla Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per l'aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, degli impianti di videosorveglianza degli Uffici della Polizia di Stato ubicati nella Regione Sardegna;
- l'indicazione dei riferimenti della gara (Bando n. 2018 127606 del 24/08/2018) e il CIG 7606496711.

La Busta "B" – Offerta tecnica dovrà contenere:

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

- l'offerta tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante (o da persona munita dei necessari poteri), nonché redatta in lingua italiana e conformemente con le indicazioni contenute nel capitolato tecnico;
- > Ogni altro documento utile in conformità a quanto richiesto dal capitolato tecnico di gara.

Per una più agevole consultazione, oltre che in formato cartaceo, l'offerta tecnica dovrà essere replicata anche in formato elettronico PDF in CD-ROM contenuto nella relativa busta tecnica; a tal proposito si precisa che, ai fini dell'aggiudicazione, farà fede esclusivamente il formato cartaceo. Il CD-ROM dovrà contenere altresì, ogni allegato esplicativo e/o brochure utile per la valutazione dell'offerta.

La mancata allegazione del predetto supporto magnetico **non costituirà causa di esclusione** ma sarà oggetto di **soccorso istruttorio**.

#### 13.4 Costituzione della busta "C" - Offerta economica

La Busta "C" – Offerta economica dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- "BUSTA C Offerta economica" per la partecipazione alla Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per l'aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, degli impianti di videosorveglianza degli Uffici della Polizia di Stato ubicati nella Regione Sardegna;
- l'indicazione dei riferimenti della gara (Bando n. 2018 127606 del 24/08/2018) e il CIG 7606496711.

La busta "Busta C – OFFERTA ECONOMICA" non dovrà contenere altro documento che l'offerta economica redatta in lingua Italiana e secondo lo schema di cui al relativo capitolato tecnico, che dovrà riportare, oltre al costo globale della fornitura, anche i costi relativi alle singole voci di fornitura, e sempre secondo lo schema riportato nel capitolato tecnico, nonché in maniera distinta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;

La mancata, specifica indicazione dei predetti costi **non costituirà causa di esclusione** ma sarà sanabile in sede di **soccorso istruttorio o nell'eventuale sub-procedimento di verifica dell'anomalia di ribasso**.

L'operatore economico provvederà altresì ad apporre sull'offerta economica marca da bollo, in misura di euro 16,00, così come previsto dalla vigente normativa di settore (D.P.R. 26/10/1972, n. 642, come modificato dall'articolo 1, comma 594, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014).

L'omessa applicazione della predetta marca da bollo <u>sarà</u> oggetto di regolarizzazione e **non costituirà** causa di esclusione.

Si evidenzia che la mancanza o l'insufficienza delle documentazioni, dichiarazioni e adempimenti di cui sopra e/o uno dei predetti requisiti, costituirà <u>causa di esclusione</u>, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..

# ARTICOLO 14: SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS.VO 50/2016)

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, **possono essere sanate** attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, **può essere oggetto di soccorso istruttorio** solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante **può chiedere ulteriori** precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a **pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice <u>è facoltà</u> della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

# ARTICOLO 15: DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (ART. 85 DEL D.LGS.VO 50/2016) – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

#### 15.1 Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato messo a disposizione al seguente link http://www.poliziadistato.it/articolo/16425b7fc4764340c314284512 secondo quanto di seguito indicato.

In alternativa sarà possibile utilizzare il modello elettronico messo a disposizione dalla Commissione Europea al link:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Sarà sufficiente "caricare" il modello allegato al presente disciplinare di gara (All. 5, in formato "Xml"), all'uopo predisposto dalla Stazione appaltante in relazione alla presente procedura, sull'apposito spazio presente all'interno del "link" in argomento. L'operatore economico dopo averlo compilato, sottoscritto e stampato e/o firmato digitalmente e salvato su supporto informatico potrà inserirlo, in luogo di quello derivante dal formato "word", nella busta "A- Documentazione amministrativa" di cui al precedente articolo 13.

Qualora non sia possibile, stante i vincoli posti dal particolare formato del modello elettronico, rendere tutte le dichiarazioni necessarie e/o obbligatorie, ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico è tenuto ad integrare quanto mancante e/o carente secondo le forme descritte nei successivi paragrafi.

(N.B. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide. In caso di partecipazione in associazione va compilato e presentato un DGUE per ogni operatore economico.

# Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico, il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

#### Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

# In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

#### Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente:
- **3.** dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- **5.** PASSOE dell'ausiliaria:

# In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list"

1. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

## In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

#### Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1. DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2. PASSOE dei subappaltatori dichiarati.

#### Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

#### Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione (a) ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par.
   7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

#### Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

#### 15.2 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

- 1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), del Codice;
- 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- **3. [in caso di particolari condizioni di esecuzione]** accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- **4. [facoltativo]** si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

#### Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

# Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 9. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ....... rilasciati dal Tribunale di ....... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla documentazione amministrativa debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

#### 15.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

# Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza **potrà** essere conferito alla mandataria con **scrittura privata**.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.vo 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.vo 82/2005.

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

#### ARTICOLO 16: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - OEV

# 16.1 Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	punteggio massimo		
Offerta tecnica	70		
Offerta economica	30		
totale	100		

Il punteggio totale viene determinato dalla somma algebrica del **punteggio dell'offerta economica** (PE) e del **punteggio tecnico** (PT) calcolato, applicando la seguente formula:

$$Y = P_E + P_T$$

Saranno esclusi dalla gara, come da previsione di cui al successivo articolo 18 del presente documento, i concorrenti che presenteranno:

- offerte nelle quali sono sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- offerte che sono sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscono, modificano e/o integrano le predette condizioni di fornitura;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte di servizi che non possiedono le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico, ovvero proposte con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel presente documento.

A parità di punteggio complessivo si proporrà l'aggiudicazione a favore dell'offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio tecnico.

#### 16.2 Criterio di valutazione dell'offerta tecnica

L'attribuzione del Punteggio Tecnico (PT) sarà determinato dalla seguente formula:

$$PT = \sum_{i} p_{i}$$

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

dove pi è il punteggio tecnico i-esimo (con indice i che varia da 1 a 19) assegnato alla proposta dell'offerente in relazione allo i-esimo criterio migliorativo.

In "Tabella 6 – Criteri per l'attribuzione dei punteggi tecnici", di cui al Paragrafo 8, Sottoparagrafo 8.2, del capitolato tecnico sono elencati e descritti i criteri per l'attribuzione dei punteggi tecnici.

L'offerta tecnica, redatta obbligatoriamente in lingua italiana, in formato A4, carattere Times New Roman dimensione 12, interlinea 1,15, margine di due centimetri per ogni lato del foglio, al pari degli eventuali allegati tecnici, dovrà avere un'esposizione sintetica, pertinente, centrata sull'obiettivo, di immediata comprensione da parte della Commissione di aggiudicazione e indirizzata ai soli ambiti e criteri oggetto di valutazione per la verifica del soddisfacimento dei requisiti tecnici obbligatori.

L'Offerta Tecnica non dovrà superare il numero massimo di 100 pagine, dovrà contenere un "Executive summary" di una pagina e dovrà rispettare l'indice dei contenuti di cui al Paragrafo 9 del capitolato tecnico.

Lo schema di offerta tecnica richiesto dovrà avere la struttura del capitolato tecnico (rispettando la sequenza dei capitoli e paragrafi), dalla quale si evincono in maniera diretta e dettagliata le caratteristiche di quanto offerto, mettendo a confronto le caratteristiche tecniche minime richieste e quelle offerte, le modalità di fornitura e di presentazione dei servizi oggetto di fornitura, con riferimento dei requisiti indicati nel capitolato tecnico.

Alla relazione in originale dovrà essere aggiunta una copia in formato elettronico non modificabile con la possibilità di eseguire ricerche di testo, organizzato secondo le indicazioni di cui al Paragrafo 9 del capitolato tecnico.

#### 16.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio totale relativo all'**offerta economica (PE)** sarà attribuito secondo la formula di seguito specificata:

$$P_E = 30 \times \left(\frac{R_{off}}{R_{max}}\right)^{\alpha}$$

dove:

- PE è il punteggio economico assegnato all'offerta in esame;
- Roff è il ribasso dell'offerta in analisi rispetto al prezzo a base d'asta;
- Rmax è il massimo ribasso rispetto al prezzo a base d'asta tra tutte le offerte pervenute;
- a è pari a 0,4.

L'offerta economica dovrà essere presentata mediante la compilazione della "Tabella 7- Schema di offerta economica", di cui al Paragrafo 9.1 del capitolato tecnico, ovvero, in qualsiasi altra forma stilistica purché rappresentante, a pena di esclusione, i medesimi livelli di dettaglio e di informazioni.

Si precisa che nell'attribuzione del punteggio economico dovranno essere considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PE: 3,23456 punteggio attribuito 3,234).

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

# ARTICOLO 17: SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo alla data oggetto di apposita comunicazione, trasmessa all'indirizzo PEC, comunicato secondo le modalità di cui al precedente articolo 2, Paragrafo 2.4, dall'operatore economico candidato.

Alla predetta seduta pubblica potranno prendere parte i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate, nella misura massima di **due** soggetti per ogni operatore economico, oppure persone munite di specifica delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti al massimo 3 (tre)giorni prima della data fissata.

Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate con le medesime modalità sopra espresse.

Il RUP ovvero il seggio di gara istituito "ad hoc" ovvero, se presente nell'organico della stazione appaltante, apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante (cfr. Linee Guida ANAC n.3/2016) procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP ovvero il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
- e) apertura della busta "BUSTA B" contenente l'offerta tecnica che sarà vidimata dal Responsabile Unico del Procedimento/Presidente del seggio di gara e poi reinserita e sigillata nella sua busta per la successiva fase di valutazione tecnica del progetto.

La stazione appaltante, al fine di tutelare i principi di segretezza, integrità e conservazione delle offerte, custodirà le stesse in apposito armadio chiuso, sito in Via del Castro Pretorio 5, Corpo A, stanza 214, a cura del referente di gara di cui al precedente articolo 1.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

(N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.)

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema "AVCpass", reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla Delibera n. 157/2016.

# **ARTICOLO 18: COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" al link <a href="http://www.poliziadistato.it/articolo/16425b7fc4764340c314284512">http://www.poliziadistato.it/articolo/16425b7fc4764340c314284512</a>, la composizione della Commissione giudicatrice dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

#### ARTICOLO 19: APERTURA DELLE BUSTE B e C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ed ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, nonché darà atto delle eventuali proposte di esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente articolo 16, Paragrafo 16.3.

La stazione appaltante procederà eventualmente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985.

Qualora nessuna delle Aziende candidate intenda svolgere "...esperimenti di miglioria.." e pertanto persista uno scenario di parità assoluta tra più offerte si procederà ai sensi dell'art. 77 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 21.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo auanto indicato al successivo articolo 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- > presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### ARTICOLO 20: VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, se ritenuto necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.

# ARTICOLO 21: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, ovvero, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta, purché rispetti i requisiti minimali richiesti dal capitolato e dalla documentazione di gara.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema "AVCpass".

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52, della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

N.B.: Nei casi di cui all'art. 103, comma 11, del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata prevedendo l'esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.

Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione pena la nullità del contratto.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 12.800,00, IVA inclusa, e sarà cura della stazione appaltante comunicare all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, che dovranno essere versate presso la Sezione della Tesoreria Provinciale competente territorialmente con imputazione al capitolo 3560 p.g. 5 (Conto Entrate Eventuali e Diverse concernenti il Ministero dell'Interno).

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

Sarà cura della Società aggiudicataria trasmettere entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto pagamento, a questa Stazione Appaltante, copia della quietanza al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it;

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

Si avvisa che, nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione ed alla mancata stipula del contratto che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalla norme proprie della stazione appaltante e si procederà ad incamerare la garanzia provvisoria sottoscritta ai fini della partecipazione alla gara.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso.

#### **ARTICOLO 22: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

L'Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto e/o controversie derivanti dal contratto discendente dalla presente procedura, è il TAR del Lazio, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209, comma 2, del D.Lgs.vo 50/2016).

#### **ARTICOLO 23: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

# **ARTICOLO 24: ULTERIORI REGOLE E VINCOLI**

- 1. La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
- 2. L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
- 3. L'Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 4. Inoltre, la Società si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

- 5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
- 6. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
- 7. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'articolo 32 del vigente Codice degli appalti.
- 8. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all'operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
- 9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016.

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

- 10. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
- 11. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016.
- 12. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in € 0.00. Nell'Ipotesi in cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza da Interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso.
- 13. Le fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice **IPA: U64LLU**.
- 14. Ai sensi del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012, l'Amministrazione e la Società aggiudicataria dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'unito "Patto di integrità" (allegato 2), che diverrà parte integrante dell'atto negoziale discendente dalla presente procedura, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
- 15. Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall'unito "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno" (allegato 3), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16/4/2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
- 16. Per quanto non espressamente previsto dal vigente Codice degli Appalti e negli atti attuativi, alla presente procedura di affidamento ed alle connesse attività amministrative si applicano le disposizioni di cui alla Legge 07/08/1990, nr. 241, in particolare in tema di diritto di accesso (articoli 22 e seguenti), alla stipula del contratto ed alla fase esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile (articolo 30, comma 8).

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

- 17. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.
- 18. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (articolo 209, comma 2, del D.Lgs.vo n. 50/2016).
- 19. L'Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR Lazio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Tommaso Tafuri)

# **ALLEGATI**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

Allegato 1 - Capitolato tecnico;

Allegato 2- Patto di integrità;

Allegato 3 – Codice di Comportamento;

Allegato 4 - Schema contratto;

Allegato 5 - DGUE elettronico;

Allegato 6 – Dati e referenti per gli eventuali, previsti sopralluoghi.

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

# <u>Allegato 6</u>

OGGETTO: Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per l'aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, degli impianti di videosorveglianza degli Uffici della Polizia di Stato ubicati nella Regione Sardegna.

# DATE E REFERENTI PER I SOPRALLUOGHI PREVISTI

DATE Dal - Al	NOME REFERENTE	Telefono	E-mail
10/09/2018 – 21/09/2018	Isp. Sup. SULIS Michele	334/6905941	michele.sulis@poliziadistato.it
10/09/2018 – 21/09/2018	Vice Isp. IACOLARE Stefano	334/6905940	stefano.iacolare@poliziadistato.it
10/09/2018 – 21/09/2018	Sovr. C. ATZENI Maria Felicita	070/4076305	mariafelicita.atzeni @poliziadistato.it

I predetti sopralluoghi potranno essere effettuati previi accordi con i referenti di cui sopra, nelle date indicate e con orario 09:00/13:00 e 15:00/18:00

IL DIRIGENTE (Tommaso Tafuri)